

L'Agenzia delle entrate mantiene aperta la strada a ulteriori accertamenti

La verifica frena la detrazione

Il dato non certo non è inserito nella precompilata

DI GIULIANO MANDOLESI

L'Agenzia delle entrate non inserisce nel modello le spese detraibili o deducibili sottoposte ad un controllo formale (ex 36-ter del dpr 600/1973) non concluso per lasciarsi le mani libere per future verifiche. Questi oneri sono comunque riportati nell'elenco dei dati a disposizione dell'amministrazione per la redazione della dichiarazione ma non sono pre-caricati sui modelli, lasciando quindi la responsabilità dell'inserimento ai contribuenti e evitando che il dato fruisca della limitazione nei controlli in conseguenza proprio dell'utilizzo del veicolo della precompilata.

L'indicazione negli oneri. Nella parte denominata "elementi a base della dichiarazione precompilata" ovvero lista in cui risultano tutte le spese sostenute dal contribuente nell'anno e comunicate da soggetti terzi, l'eventuale onere oggetto di un controllo risulta presente, quantificato, ma non "utilizzato" per la predisposizione della precompilata dall'agenzia delle entrate. Anche nella scorsa annualità risultava una segnalazione specifica ovvero che il dato in possesso dell'amministrazione era stato sconosciuto o rettificato da controllo formale in anni precedenti e, (si suppone) in conseguenza di ciò, scattava l'assenza nel modello "accettabile integralmente". Con ragionevole certezza è possibile affermare che la scelta presa dall'amministrazione è una diretta conseguenza degli effetti dell'articolo 5 del dlgs 175/2014, disposizione che limita la possibilità di attivare controlli formali da parte dell'amministrazione lasciandoli effettuali, in caso di utilizzo della precompilata, solo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi che danno diritto alla detrazione o deduzione delle spese ed in caso di variazione dei dati presenti solo sui documenti di spesa che hanno "generato" la variazione stes-

sa. Non preinserendo il dato nel modello l'agenzia delle entrate si riserva la possibilità di effettuare i controlli documentali ai sensi dell'articolo 36-ter del dpr 600/1973 sugli oneri che ritiene potenzialmente interessanti da verificare senza preclusioni di sorta. In questi casi quindi resta a cura del contribuente l'inserimento del dato in dichiarazione e la piena responsabilità derivante dall'inserimento stesso in caso vi siano poi contestazioni e controlli formali da parte dell'amministrazione finanziaria. Differente è invece il caso di presentazione del 730 tramite professionisti o caf con questi ultimi obbligati a rilasciare il visto di conformità con annessi oneri legati alle potenziali sanzioni qualora l'agenzia delle entrate rettifichi detrazioni o deduzioni. La casistica in commento è relativa alle spese oggetto di controlli formale in anni passati non è l'unica con il dato presente ed in possesso dell'amministrazione ma dalla stessa escluso dall'inserimento in precompilata. Altro e principale caso è quello dei bonus edilizi, ovvero le spese per gli interventi di ristrutturazione (superbonus compreso) che risultano elencati tra i dati disponibili poiché comunicati tramite i bonifici parlati ma non sono inseriti nel modello. Spesso tra i dati in possesso ma non inseriti vi sono anche quelli comunicati dagli amministratori di condomini per lavoro eseguiti su parti comuni ma con pagamenti, secondo quanto segnalato dall'amministrazione finanziaria, "non congruenti" con quanto comunicato ai fini della detrazione. Altro caso è quello degli interessi passivi per mutui riferiti all'abitazione principale in caso di rinegoziazione nel corso dell'anno del contratto con sostenimento di interessi a due istituti diversi. La causa è legata alle limitazioni sui controlli che comporterebbe l'inserimento dell'onere in una precompilata accettata integralmente o con modifiche.

© Riproduzione riservata

